



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 10/02/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **Febbraio**, alle ore **21:45** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO	X	
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **17**..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014, n. 15 del 30 marzo 2015, n. 33 del 20 luglio 2015, n. 9 del 7 marzo 2016, n. 5 del 26 febbraio 2018 e n. 12 del 4 marzo 2019 veniva rispettivamente approvato e successivamente modificato il regolamento disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI;

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Visto l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al*

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2019, dopo aver preso atto dell'incertezza applicativa venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore delle sopra citate disposizioni normative e constatata l'impossibilità di giungere alla stesura di una nuova convenzione con contenuti reciprocamente condivisi in tempi compatibili con l'avvio delle attività di gestione della TARI anno 2020, si è stabilito che, nelle more della definizione di una nuova convenzione per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) prevista dall'art. 54 del vigente regolamento comunale disciplinante la IUC, condivisa con il Consorzio di Bacino 16 e con gli altri Comuni interessati, gli effetti della vigente convenzione tra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Bacino 16 siano estesi mediante proroga sino al 30 aprile 2020;

Visti:

- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;
- l'art. 57bis comma 1 lettera b) del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha previsto l'inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 del medesimo art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto *“ Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2020, la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l'ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- l'art. 38bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle

Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione;

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1^o dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute* (superfici, numero occupanti, ecc....);

Richiamato l'art. 53 comma 4 del vigente Regolamento Comunale disciplinante la IUC, ai sensi del cui disposto *"Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE BIMESTRALI. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data"*;

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 (che, come anzidetto, sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1^o dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- anticipare al mese di marzo 2020 l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto della TARI 2020 secondo le modalità attualmente in vigore, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio;
- stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16;
- stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

31 MARZO 2020

31 MAGGIO 2020

30 SETTEMBRE 2020 (in deroga a quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del vigente regolamento disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate)

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 MAGGIO 2020**);

- stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2020**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Richiamato l'art. 48 del vigente regolamento disciplinante la TARI, disciplinante le agevolazioni, ai sensi del cui disposto:

1. " 1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore inferiore ad Euro 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del 100% della tassa;
- b) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una riduzione del 100% della tassa. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Su segnalazione della struttura socio assistenziale competente, in particolari situazioni di disagio economico-sociale, diverse rispetto a quelle di cui ai periodi precedenti, possono essere concesse ulteriori agevolazioni sul pagamento della TARI;
- c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati è riconosciuta una delle seguenti riduzioni:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA
da zero	a 8.000,00 Euro	90%
da 8.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%

....omississ.....

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
3. L'agevolazione di cui alla sopra indicata lettera b) è concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio, mentre le agevolazioni di cui alle sopra citate lettere d) ed e) sono concesse d'ufficio.

4. *Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata al contribuente entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all'utente nel pagamento della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.*
5. *Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.*

....omississ....

9. *Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste ai sensi del comma 1 lettere a) e c), entro il termine di cui al comma 2, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia verranno proporzionalmente ridotte.*
10. *È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.*

...omissis...”;

Considerato che la disciplina delle agevolazioni economico-sociali previste dal sopra indicato art. 48 del regolamento comunale non si configura in linea con quanto stabilito dall'art. 57bis comma 2 del DL n. 124/2019 convertito in L. n 157/2019 e con le modalità attuative che potrebbero essere stabilite nei prossimi mesi e che, pertanto, la sua applicazione all'annualità in corso necessiterà sicuramente di un intervento di coordinamento tra le diverse disposizioni, non appena verranno emanati i provvedimenti attuativi della norma legislativa anzi richiamata;

Ritenuto comunque opportuno mantenere il termine del 31 ottobre 2020 per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti aventi i requisiti previsti dal vigente art. 48 del regolamento, in modo tale da evitare il rischio di una eventuale decadenza dalla possibilità di accedere ad un'agevolazione comunale, qualora la stessa si rivelasse ancora applicabile, ma nel contempo sospendere l'istruttoria, sino a quando non verranno adottate dal Comune le disposizioni di coordinamento delle norme del citato art. 48 del Regolamento comunale con il nuovo regime agevolativo che sarà definito dall'ARERA ai sensi dell'art. 57bis DL 124/2019 anzi richiamato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 29 gennaio 2020, come da verbali in atti;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione così come rettificata in sede di Commissione, come da verbale in atti n. 3 del 03.02.2020;

Tutto ciò premesso;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:
 - disporre che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
 - anticipare al mese di marzo 2020 l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto della TARI 2020 secondo le modalità attualmente in vigore, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio;
 - stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto della variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16;
 - stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
 - 31 MARZO 2020**
 - 31 MAGGIO 2020**
 - 30 SETTEMBRE 2020** (in deroga a quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del vigente regolamento disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate) con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 MAGGIO 2020**);
 - stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2020**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;
- 3) di dare atto che per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale previste dall'art. 48 comma 1 del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti, occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all'art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;
- 4) di stabilire che i contribuenti TARI in possesso dei requisiti evidenziati nell'art. 48 comma 1 del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti presentino in ogni caso la richiesta di agevolazione entro il termine del 31 ottobre 2020, ma che la relativa istruttoria venga sospesa sino a quando non verranno adottate dal Comune le disposizioni di coordinamento delle norme regolamentari con il nuovo regime agevolativo che sarà definito dall'ARERA ai sensi dell'art. 57bis DL 124/2019 anzi richiamato;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate dell'acconto TARI anno 2020.

Uditi gli interventi dei consiglieri come da registrazione agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Con **14 voti favorevoli** e **3 astenuti** (Doria, Savino, Ciconte)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

per i motivi sopra esposti, con separata votazione

con **14 voti favorevoli** e **3 astenuti** (Doria, Savino, Ciconte)

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente